

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo che:

-nel corso dell'anno 2000 la sig.ra [REDACTED] eseguiva una donazione in favore delle due figlie, [REDACTED], disponendo in favore di ognuna di esse la somma di £ [REDACTED] euro [REDACTED] derivante dalla vendita di un appartamento di proprietà esclusiva dell'attrice;

-per accordo tra le parti le donazioni erano gravate dall'onere che le figlie, in caso di problemi di salute della madre, le avrebbero prestato assistenza ospitandola, se necessario, a turno presso la propria abitazione;

-nel mese di settembre dell' anno 2002, la sig.ra [REDACTED] invitava la propria madre, sola ed anziana, a trasferirsi a [REDACTED] presso l'abitazione della figlia che avrebbe provveduto ad assisterla come concordato;

-dopo un mese circa di convivenza la sig.ra [REDACTED], senza alcuna motivazione, preparava i bagagli alla propria madre e la invitava ad andarsene dall'altra figlia [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED]

-l'attrice, costretta, si trasferiva dall'altra figlia [REDACTED] che la ospitava presso la propria abitazione senza alcuna opposizione adempiendo così l'obbligo derivante dalla donazione.

Ciò detto in fatto, l'attrice, rilevata la nullità della donazione per difetto delle forme di legge, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della somma di euro [REDACTED] £ [REDACTED]

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Con ordinanza in data 11.05.2004 il Giudice, sulle richieste di prova orale formulate dall'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 26.10.05.

All'udienza in data 19.05.05, a seguito di assegnazione della causa ad altro Giudice, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, assegnati i termini di legge per gli scritti difensivi, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Invero, non risulta in alcun modo provato l'effettuazione di una donazione di somma di denaro dall'attrice alla convenuta, né risulta dimostrato l'onere cui era subordinata la presunta donazione.

L'attrice non ha infatti dimostrato l'entità effettiva della somma di denaro consegnata alla figlia convenuta, circostanza da provarsi soltanto in modo documentale, di guisa che neppure può esaminarsi l'eventuale animus alla base della suddetta presunta donazione.

I documenti prodotti dall'attrice-fotocopia di assegni circolari-non comprovano infatti quanto sostenuto dall'attrice medesima e soprattutto l'entità esatta della somma versata asseritamente dall'attrice alla convenuta.

Conseguentemente, neppure può esaminarsi il problema della eventuale nullità per difetto di forma del presunto atto di donazione modale, proprio perché non è dimostrata la sussistenza di una effettiva donazione di una somma di denaro.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni contraria domanda, così provvede:

- 1) respinge la domanda attrice perché infondata;
- 2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che si liquidano in complessive € [REDACTED] di cui [REDACTED] per onorari ed € [REDACTED] per diritti oltre accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 27.09.2005

Il Giudice

Valter Colombo

